



**Al Direttore
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Dott. Danilo Papa**

**Al Direttore Centrale Risorse Umane,
Amministrazione e Bilancio
Dott. Giuseppe Diana**

Oggetto: Diritto di informativa sindacale - convocazione del 5 marzo

Con riferimento alla convocazione in oggetto le scriventi OO.SS. considerano lesiva dei diritti e delle libertà sindacali tutelati dalla legge la condotta tenuta dall'Amministrazione in occasione della riunione sindacale tenuta in data odierna con le altre OO. SS.

In particolare, evidenziamo che su argomenti che riguardano attività anteriori alla firma del vigente CCNL quali i cambi di famiglia professionale, vada garantito il diritto all'informativa preventiva in tempo utile a garantire lo svolgimento dell'attività sindacale.

Invece, abbiamo preso atto, con grave rammarico, che la riunione odierna si è svolta senza aver invitato le scriventi OO.SS. neppure limitatamente ad attività precedenti, che l'informativa è stata fornita alle sole sigle firmatarie e che alle scriventi non è stato garantito lo stesso diritto, in palese violazione dell'esercizio della libertà sindacale e creando una illegittima e indebita discriminazione, sul punto, tra sigle firmatarie e non firmatarie del CCNL, non considerando la rappresentatività che le scriventi sigle mantengono.

Ad avviso delle scriventi, non ricevere le informative in tempo utile ovvero riceverle dopo che i contenuti delle stesse siano stati ampiamente illustrati e discussi in riunione, pregiudica gravemente prerogative e diritti dei lavoratori rappresentati dalle sottoscritte OO.SS. che, come è noto all'Amministrazione, possiedono un grado di rappresentatività all'interno dell'INL pari al 50,75%.

Giova ricordare come le vigenti ed inderogabili disposizioni legislative configurino le relazioni sindacali e, nello specifico, il diritto di essere informati preventivamente, come dovere di parte datoriale, senza altro distinguo che non sia la rappresentatività delle organizzazioni dei lavoratori, così come sancito dagli artt. 42 e 43 del D.Lgs. n. 165/2001.



Diversamente opinando, si avallerebbe un'interpretazione del quadro normativo ingiustificatamente premiale per alcuni sindacati e illegittimamente discriminatoria ed impeditiva per altri.

In aggiunta al dato normativo che tutela il diritto a ricevere informative preventive, vi invitiamo a riflettere sulle conseguenze della mancata o tardiva informazione nel contesto dato: tre sigle sindacali non convocate ai tavoli, una contrattazione non più espressione di un pluralismo di voci che si traduce in arricchimento del confronto e una modalità informativa che integra una vera e propria violazione di diritti sanciti dalla legge.

Di fronte a questo atteggiamento ampiamente lesivo dei diritti sindacali vogliamo essere chiari: noi non rinunceremo a continuare a svolgere la nostra funzione che trova tutela nella legge e rilevanza negli interessi delle lavoratrici e lavoratori che rappresentiamo.

Cordiali saluti

Roma, 5 marzo 2025

FP CGIL
Matteo ARIANO

UIL PA
Ilaria CASALI

USB PI
Giorgio DELL'ERBA